

	STATUTO	
	FONDAZIONE LUIGI BONI ETS	
	Premesse	
	La Fondazione "Boni" di Suzzara trae la sua origine dall'atto pubblico di donazione	
	28 Ottobre 1890 del fondatore Cav. Luigi Boni di Suzzara, che affidò alla locale	
	CONGREGAZIONE DI CARITÀ l'amministrazione dell'ente, unitamente al	
	fondatore e suoi eredi. Con la legge 847 del 1937 la Congregazione di carità fu abolita	
	e tutte le competenze passarono all'Ente Comunale di Assistenza.	
	Sino all'anno 1969 è stata retta da Amministrazione comune con l'Ospedale Civile di	
	Suzzara in base al Decreto Reale 12.04.1939 di decentramento dell'E.C.A.	
	A seguito della dichiarazione di Ente Ospedaliero dell'Ospedale Civile di Suzzara,	
	operata con D.P.R. 18 ottobre 1969, dal 1970 l'Ente è retto da un proprio Consiglio di	
	Amministrazione ed ha natura giuridica di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza	
	e Beneficenza) ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972.	
	Con l'approvazione dello Statuto operata con deliberazione n. 66 del 25.5.1970, si è	
	provveduto a modificare l'originaria denominazione "Ricovero di mendicità Boni Cav.	
	Luigi" in "Casa di Riposo Luigi Boni" e a sopprimere le clausole che prevedono che	
	il Consiglio di Amministrazione sia integrato dall'erede designato dal fondatore, per	
	espressa rinuncia fatta a suo tempo da quest'ultimo ed essendo peraltro inoperante fin	
	dal 1891.	
	Con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia numero VII/15.780 del	
	23 dicembre 2003, la denominazione dell'Ente è divenuta "FONDAZIONE LUIGI	
	BONI ONLUS".	
	A seguito della abrogazione delle Onlus disposta dalla riforma per il Terzo settore, la	
	fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore, denominato “Fondazione	

	Luigi Boni ETS” e adotta uno Statuto conforme alla normativa dettata dal Codice del	
	Terzo settore – D.lgs. n.117/2017 e succ.mod.	
	Art. 1 – Denominazione e sede	
	È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in	
	materia, l’Ente del Terzo Settore denominato, “FONDAZIONE LUIGI BONI ETS”,	
	che assume la forma giuridica di fondazione.	
	In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito	
	ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l’Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l’obbligo di	
	inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella	
	denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico.	
	La Fondazione ha sede legale nel Comune di Suzzara (MN), in Via Cadorna n.4. Il	
	trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere	
	deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma	
	l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Art. 2 – Finalità e attività	
	La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività	
	di interesse generale previste dalle lettere a), b), c) d), h) m), q) e u) del comma 1	
	dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017, di seguito riportate:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
	novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni	
	di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	
	successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	

	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.	
	Le attività sopra elencate saranno svolte dalla Fondazione senza scopo di lucro e con particolare riferimento alla tutela degli anziani e delle persone con disabilità.	
	La Fondazione concorre con le sue strutture e con i suoi servizi alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione anziana e non, operando - in conformità e coerenza con i piani regionali e le indicazioni programmatiche degli Enti responsabili di zona - per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani utenti.	

	In detto contesto l'Ente fornisce:	
	A. prestazioni assistenziali alle persone anziane e non in condizione di non-autosufficienza mediante la gestione di struttura residenziale a carattere polivalente.	
	B. Assistenza domiciliare e domiciliare integrata a persone anziane ed in genere a soggetti disabili e "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere al proprio domicilio.	
	C. Assistenza socio-sanitaria in regime di servizio diurno integrato.	
	D. Terapia fisica e riabilitazione ad utenti anziani e non, anche in regime ambulatoriale.	
	I limiti di età per l'accesso dell'utenza della struttura residenziale polivalente sono stabiliti dal regolamento per gli accessi.	
	Ai fini della realizzazione di detti scopi assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi in materia attuati nel territorio dagli Enti Istituzionali preposti, da altre Fondazioni nonché da Organizzazioni di Volontariato riconosciute.	
	Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati dalle carte dei servizi, dai protocolli operativi, dalle linee guida predisposti dai competenti uffici.	
	Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 117/2017.	
	Art. 3 – Attività diverse	
	La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano	

	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte	
	secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla	
	normativa vigente.	
	Art. 4 - Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti	
	dall'inventario redatto in data 31.08.2003, approvato dal Consiglio di	
	Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 31 del 17.10.2003, e successive	
	variazioni ed integrazioni.	
	Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e	
	potrà essere incrementato e/o alimentato da:	
	a) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla	
	Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del	
	presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del	
	patrimonio;	
	b) lasciti, donazioni ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa	
	destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità	
	istituzionali;	
	c) avanzi di amministrazione, sopravvenienze attive e parti di rendite non	
	utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere	
	destinate a incrementare il patrimonio;	
	d) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o	
	da altri enti pubblici, a destinazione vincolata.	
	È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al	
	mantenimento del patrimonio.	
	Art. 5 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili	

	La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.	
	Lgs.117/2017.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque	
	denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché	
	di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a	
	fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi	
	sociali.	
	Art. 6 – Mezzi finanziari	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse	
	economiche:	
	a) redditi e rendite derivanti dal patrimonio di cui sopra;	
	b) entrate di cui alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs.	
	117/2017;	
	c) eventuali contributi, donazioni ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e	
	privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;	
	d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano	
	espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;	
	e) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.	
	Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs.	
	117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di	
	Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio	
	deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la	
	prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo	

	scioglimento dell'Ente.	
	Art. 7 – Organi sociali	
	Sono organi della Fondazione:	
	a) Il Presidente;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione (o organo di amministrazione);	
	c) l'Organo di controllo;	
	d) l'Organo di Revisione Legale (eventualmente nominato al verificarsi delle	
	condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).	
	Art. 8 – Il Presidente	
	Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, è eletto da quest'ultimo, nella seduta di insediamento presieduta dal	
	Consigliere più anziano di età, tra i propri membri a maggioranza assoluta di voti. Il	
	suo mandato coincide con quello del Consiglio.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in	
	caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Art. 9 – Compiti del Presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della	
	Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.	
	Spetta al Presidente:	
	a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;	
	c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
	d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali	

	della Fondazione;	
	e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;	
	f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva	
	convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili	
	ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo	
	gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo in	
	occasione della prima seduta dell'organo amministrativo successiva alla data	
	di assunzione del provvedimento;	
	g) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di	
	straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di	
	volta in volta e per singoli affari.	
	Art 10 – Il Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, nominati dal	
	Sindaco in carica del Comune di Suzzara.	
	Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 la nomina da parte della	
	pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come	
	espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato	
	fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo	
	della Fondazione da parte della pubblica amministrazione.	
	In caso di decadenza dell'intero Consiglio dovuta a decadenza o interdizione della	
	maggioranza dei suoi componenti, la nomina dei membri del nuovo Consiglio sarà	
	effettuata dal Sindaco in carica del Comune di Suzzara, restando comunque esclusa,	
	anche in tal caso, qualsiasi forma di controllo da parte della pubblica amministrazione,	
	come previsto dal succitato art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017.	
	Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Direttore Generale.	

	Si applica l'articolo 2382 Codice civile, pertanto non può essere nominato	
	amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il	
	fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Gli	
	amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs.	
	117/2017.	
	Art 11 – Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a	
	decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.	
	Entro il suddetto termine di scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione deve	
	essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dell'organo amministrativo.	
	Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà	
	comunicazione al soggetto cui competono le nomine; qualora le nuove nomine non	
	pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di	
	proroga per un periodo di sei mesi e può compiere solo gli atti di ordinaria	
	amministrazione connessi alla gestione della Fondazione.	
	Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del periodo di	
	proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino a quando non	
	venga ripristinato il Consiglio di Amministrazione, che si considera validamente	
	costituito quando siano stati nominati almeno tre dei componenti.	
	Art 12 – Decadenza e cessazione dei Consiglieri	
	La decadenza degli amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8	
	commi 13, 14 e 15 della L.R. n. 1/2003, in quanto compatibili. La decadenza o	
	incompatibilità di cui al periodo precedente, tuttavia, non si applica per i dirigenti	
	delle ASL e delle aziende ospedaliere che non svolgano azioni di controllo nei	

	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la	
	maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a	
	persone fisiche.	
	Le modifiche del presente statuto, dei regolamenti, e le deliberazioni aventi per	
	oggetto atti di disposizione del patrimonio con esclusione dei provvedimenti relativi	
	alle alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei componenti.	
	Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto	
	favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione della Fondazione.	
	Il Direttore Amministrativo, o in sua assenza il Vice Direttore, della Fondazione	
	provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio	
	di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore e del Vice	
	Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.	
	Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono	
	intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene	
	fatta menzione nel verbale dell'adunanza.	
	Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice	
	civile.	
	Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	
	Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e	
	straordinaria amministrazione della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:	

	a) elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;	
	b) definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;	
	c) verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;	
	d) approva lo statuto e le relative modifiche;	
	e) approva i regolamenti della Fondazione e le relative modifiche;	
	f) individua le attività diverse di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017 esperibili dalla	
	Fondazione, nei limiti di cui all’articolo 3 del presente statuto;	
	g) approva il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e cura gli	
	ulteriori adempimenti previsti dalla norma;	
	h) approva i piani e i programmi dell’Ente in coerenza con gli atti di	
	programmazione regionale in materia e ne autorizza la spesa;	
	i) delibera la dismissione e l’acquisto di beni immobili;	
	j) approva le assunzioni del personale della Fondazione, su proposta del	
	Direttore Generale e/o del Coordinatore del Personale;	
	k) nomina il Direttore Generale della Fondazione, il Vice Direttore della	
	Fondazione e il Direttore Amministrativo;	
	l) nomina l’Organo di Controllo e di Revisione;	
	m) autorizza il Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio;	
	n) designa i rappresentanti della Fondazione presso altre fondazioni, enti o	
	istituzioni;	
	o) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	p) delibera in merito agli eventuali compensi e alle indennità da riconoscere a	
	favore degli amministratori;	
	q) decide in merito alla costituzione o partecipazione ad Associazioni, Imprese	
	Sociali, Fondazioni ed altri Enti del Terzo Settore – coerentemente con le	

	disposizioni dell’art. 2 del presente statuto – e la designazione dei	
	rappresentanti della Fondazione presso gli stessi enti;	
	r) delibera su ogni altro argomento relativo all’amministrazione ed alla gestione	
	della Fondazione;	
	s) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del	
	Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del	
	potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 16 – Indennità di carica agli Amministratori	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità	
	fissata dal Consiglio stesso che ne determina anche l’entità in importi individuali	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche	
	competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei	
	medesimi o analoghi settori e condizioni.	
	Si applicano in tal senso i limiti di cui all’art.8, commi 2 e 3 del D.lgs.117/2017.	
	Art. 17 – L’Organo di Controllo	
	Il Consiglio di Amministrazione, dopo il suo insediamento, provvede alla nomina di	
	un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre	
	membri effettivi e due supplenti.	
	I componenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e	
	sono rieleggibili.	
	Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice civile. I	
	componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti	
	di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di	

	Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale,	
	tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei	
	Revisori Legali.	
	L’Organo di Controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.	
	231/2001, qualora applicabili;	
	b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	e sul suo concreto funzionamento;	
	c) al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può	
	esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale	
	dei conti;	
	d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	del D. Lgs. 117/2017, articoli 5, 6, 7 e 8;	
	e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del	
	D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al	
	medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall’Organo di Controllo.	
	L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di	
	controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 18 – L’Organo di Revisione Legale	

	L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31	
	D. Lgs 117/2017 oppure qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga	
	opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una	
	società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia	
	attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.	
	I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dopo il suo	
	insediamento, durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione e	
	sono rieleggibili.	
	L'Organo di Revisione Legale garantisce la regolarità degli adempimenti contabili	
	dell'ente e redige apposita relazione inerente al bilancio di esercizio.	
	Art. 19 – Il Direttore Generale	
	Il Direttore Generale è il responsabile della gestione della Fondazione e sovrintende	
	alla sua organizzazione; è il capo del personale ed ha le attribuzioni previste da norme	
	regolamentari.	
	L'incarico può essere conferito a tempo determinato o indeterminato, mediante	
	contratto di diritto privato.	
	In caso di tempo determinato, il Direttore rimane in carica per 5 (cinque) anni ed è	
	riconfermabile.	
	L'incarico di Direttore Generale può essere revocato dal Consiglio di	
	Amministrazione per giusta causa, valutazione negativa dell'operato, mancato	
	raggiungimento degli obiettivi periodici o venir meno del rapporto fiduciario, con un	
	preavviso definito nel contratto.	
	Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio	
	operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.	
	Il Direttore Generale riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente	

	sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto.	
	Collabora col Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione, studia e	
	propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla	
	corrispondenza e sugli atti in conformità della delega conferitagli dal Presidente o dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Direttore Generale opera con il supporto del Direttore Amministrativo; le mansioni	
	vengono ripartite sulla base di un apposito funzionigramma predisposto dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore che sostituisca il	
	Direttore nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.	
	Art. 20 – Il Direttore Amministrativo	
	Il Direttore Amministrativo cura, in stretta collaborazione col Direttore Generale, la	
	gestione ordinaria economico-finanziaria ed amministrativa della Fondazione.	
	Partecipa con funzioni verbalizzanti alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio	
	operato direttamente al Direttore Generale e, per suo tramite, al Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Direttore Amministrativo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente	
	sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto.	
	Collabora col Direttore Generale nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione della Fondazione ed assume in proprio gli atti di amministrazione	
	che il Consiglio gli riserva; predispone, in collaborazione con il Direttore Generale, il	
	Bilancio e i piani finanziari da sottoporre al Consiglio; svolge compiti di controllo	
	della contabilità.	
	Art. 21 – Bilancio d'esercizio	

	L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.	
	Lgs. 117/2017.	
	Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4	
	(quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo	
	l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di	
	deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione	
	o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 22 – Bilancio sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la	
	Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	Il bilancio sociale è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro	
	4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.	
	Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di	
	deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	Art. 23 – Libri sociali obbligatori	
	La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.	
	Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio	
	La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere	
	positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del	

Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Norme generali di funzionamento

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del

Decreto Legislativo 117/2017 e, in subordine e in quanto compatibili, alle norme del

Codice civile

Art. 26 – Clausola transitoria

Il Consiglio di Amministrazione che ha adottato il presente Statuto rimarrà in carica
fino alla sua naturale scadenza.

La Fondazione assumerà la nuova denominazione sociale contenente l'acronimo ETS
all'atto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmati

Luca Talarico

Gabriele Bacchiega (teste)

Chiara Parmeggiani (teste)

Silvia Bagnoli Notaio

Io sottoscritta Dott.ssa Silvia Bagnoli, Notaio in Mantova, certifico, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 (C.A.D.), e dell'art. 68 ter della L.N., che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Mantova, lì Via Marangoni 1/e, 24 (ventiquattro) marzo 2026 (duemilaventisei)

File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Bagnoli